

Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.M. n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio ai **capi ovicapri**, identificati individualmente e registrati ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, prima di essere **inviati al macello** e le cui carni sono certificate a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.5.4 Sostegno accoppiato al reddito per frumento duro

Ai sensi dell'art. 26 del D.M. n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio per la coltivazione del frumento duro in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a frumento duro secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

L'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di frumento duro è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Quantità minima di semente prevista da DM 27 settembre 2023 n. 525680 e successive modifiche (decreti direttoriali del 27 dicembre 2023 n. 703742 e del 29 gennaio 2024 n. 43024):

Specie	Kg di seme/ettaro di superficie
Frumento duro	180

La prova dell'utilizzo di seme certificato è assolta dalla presenza nei documenti fiscali delle seguenti informazioni minime:

- specie;
- varietà;
- n° di partita (comprensivo del lotto);
- categoria;
- quantità, avendo cura di evidenziare in chiaro l'unità di misura con cui viene indicata la quantità.

I sopracitati documenti devono essere allegati alla domanda unica e solamente in assenza di una delle predette informazioni (su fattura di acquisto o ddt di trasporto) vi è l'obbligo di allegare i cartellini varietali. Se la documentazione non è disponibile entro la data di scadenza, anche tardiva, della domanda in ragione delle tempistiche di semina della coltura, dovrà essere allegata alla domanda unica una dichiarazione sottoscritta dal beneficiario recante la motivazione di tale assenza. Il beneficiario dovrà trasmettere all'Organismo Pagatore della Regione Lombardia la documentazione mancante entro il 30 settembre dell'anno di domanda.

Esclusivamente nel caso di colture istituite per la produzione di sementi (moltiplicazione), in alternativa ai documenti sopra riportati o ai cartellini ufficiali è ammessa la dichiarazione di ritiro cartellini rilasciata dal CREA-DC.

Si precisa che la documentazione fiscale non deve essere antecedente al mese di settembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto e qualora i predetti documenti fiscali siano intestati ad un soggetto diverso dal richiedente l'aiuto è necessario che quest'ultimo alleggi alla

domanda unica idonea documentazione fiscale o documentazione equivalente con l'indicazione del CUA (codice fiscale) del soggetto che ha acquistato il prodotto, nonché la motivazione per la quale la documentazione non risulti intestata al beneficiario. A titolo esemplificativo tale casistica si verifica in presenza di successione mortis causa o cambio di denominazioni/trasformazioni societarie.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

5.5.5 Sostegno accoppiato al reddito per girasole e colza

Ai sensi dell'art. 27 del D.M. n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio alla coltivazione di colza e girasole, con esclusione delle coltivazioni destinate alla produzione di semi di girasole da tavola, come stabilito dall'articolo 11, paragrafo 7 del regolamento (UE) 2021/2115.

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a girasole o colza secondo le normali pratiche colturali, mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi ed impegnato nei contratti di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica comprese le imprese di prima trasformazione.

Pertanto, è necessario inserire in fase di presentazione della domanda le seguenti informazioni minime obbligatorie:

- tipologia di soggetto con il quale si è stipulato l'impegno alla coltivazione
- codice fiscale dell'industria di trasformazione, sementiera, mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione/centri di stoccaggio, o del soggetto intermediario (cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta);
- denominazione dell'industria di trasformazione, sementiera, mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione/centri di stoccaggio, o del soggetto intermediario (cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta);
- tipologia coltura (superfici divise colza e girasole);
- data inizio impegno di coltivazione/contratto (si tratta o del contratto diretto tra agricoltore e industria o dell'impegno di coltivazione tra agricoltore e intermediario) oppure data di sottoscrizione dell'impegno;
- data fine impegno di coltivazione/contratto (si tratta o del contratto diretto tra agricoltore e industria o dell'impegno di coltivazione tra agricoltore e intermediario) se presente. In assenza di tale informazione dovrà esser inserita la data del 31/12 dell'anno di domanda.

In domanda dovrà essere allegato il contratto di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione. Qualora non fosse stato ancora stipulato il predetto contratto, deve essere allegato l'impegno alla stipula dello stesso entro le tempistiche che saranno definite dall'Organismo di coordinamento nella specifica circolare relativa al sostegno accoppiato al reddito.

Qualora il contratto di fornitura sia stipulato dal produttore per il tramite di una organizzazione di produttori riconosciuta o cooperativa o consorzio di cui il produttore agricolo è socio, ovvero con un centro di stoccaggio, il produttore allega alla domanda unica l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione o il contratto di fornitura con il centro di stoccaggio, mentre i contratti di fornitura sono depositati a cura della medesima associazione o del centro di stoccaggio, presso AGEA coordinamento, secondo le modalità ed i termini dalla stessa definiti.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie ammissibile dichiarata in domanda e quella risultante dagli impegni di coltivazione o dai contratti sottoscritti dall'agricoltore, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

L'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di colza o girasole è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Quantità minima di semente prevista da DM 27 settembre 2023 n. 525680 e successive modifiche (decreti direttoriali del 27 dicembre 2023 n. 703742 e del 29 gennaio 2024 n. 43024):

Specie	Kg di seme/ettaro di superficie
Girasole	3 (corrispondente a 55.000 semi per ettaro)
Colza	2 (corrispondente a 450.000 semi per ettaro)

La prova dell'utilizzo di seme certificato è assolta dalla presenza nei documenti fiscali delle seguenti informazioni minime:

- specie;
- varietà;
- n° di partita (comprensivo del lotto);
- categoria;
- quantità, avendo cura di evidenziare in chiaro l'unità di misura con cui viene indicata la quantità.

I sopracitati documenti devono essere allegati alla domanda unica e solamente in assenza di una delle predette informazioni (su fattura di acquisto o ddt di trasporto) vi è l'obbligo di allegare i cartellini varietali. Se la documentazione non è disponibile entro la data di scadenza, anche tardiva, della domanda in ragione delle tempistiche di semina della coltura, dovrà essere allegata alla domanda unica una dichiarazione sottoscritta dal beneficiario recante la motivazione di tale assenza. Il beneficiario dovrà trasmettere all'Organismo Pagatore della Regione Lombardia la documentazione mancante entro il 30 settembre dell'anno di domanda.

Esclusivamente nel caso di colture istituite per la produzione di sementi (moltiplicazione), in alternativa ai documenti sopra riportati o ai cartellini ufficiali è ammessa la dichiarazione di ritiro cartellini rilasciata dal CREA-DC.

Si precisa che la documentazione fiscale non deve essere antecedente al mese di settembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto e qualora i predetti documenti fiscali siano intestati ad un soggetto diverso dal richiedente l'aiuto è necessario che quest'ultimo allegghi alla domanda unica idonea documentazione fiscale o documentazione equivalente con l'indicazione del CUAA (codice fiscale) del soggetto che ha acquistato il prodotto, nonché la motivazione per la quale la documentazione non risulti intestata al beneficiario. A titolo esemplificativo tale casistica si verifica in presenza di successione mortis causa o cambio di denominazioni/trasformazioni societarie.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei semi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Si precisa che non saranno ammissibili a premio coltivazioni seminate con finalità diverse da quelle produttive, come ad esempio cover crop e/o colture sovesciate.

5.5.6 Sostegno accoppiato al reddito per riso

Ai sensi dell'art. 28 del DM n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio alla coltivazione del riso.

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a riso secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

L'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione del riso è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Quantità minima di semente prevista da DM 27 settembre 2023 n. 525680 e successive modifiche (decreti direttoriali del 27 dicembre 2023 n. 703742 e del 29 gennaio 2024 n. 43024):

Specie	Kg di seme/ettaro di superficie
Riso ibridi	30
Riso Hp	40
Riso Provisia	100
Riso Var. "Yume"	120
Riso tutte le varietà diverse dalle precedenti	160

Si precisa che al fine della verifica del quantitativo di seme per ettaro minimo dichiarato in domanda, dovrà essere indicato nel PCG grafico aziendale il codice occupazione suolo specifico per ciascun gruppo di varietà così come definite da DM. Inoltre, per la sola varietà "Yume" sarà obbligatorio indicare anche la varietà nel PCG al fine di garantire il corretto controllo in domanda unica.

La prova dell'utilizzo di seme certificato è assolta dalla presenza nei documenti fiscali delle seguenti informazioni minime:

- specie;
- varietà;
- n° di partita (comprensivo del lotto);
- categoria;
- quantità, avendo cura di evidenziare in chiaro l'unità di misura con cui viene indicata la quantità.

I sopracitati documenti devono essere allegati alla domanda unica e solamente in assenza di una delle predette informazioni (su fattura di acquisto o ddt di trasporto) vi è l'obbligo di allegare i cartellini varietali. Se la documentazione non è disponibile entro la data di scadenza, anche tardiva, della domanda in ragione delle tempistiche di semina della coltura, dovrà essere allegata alla domanda unica una dichiarazione sottoscritta dal beneficiario recante la motivazione di tale assenza. Il beneficiario dovrà trasmettere all'Organismo Pagatore della Regione Lombardia la documentazione mancante entro il 30 settembre dell'anno di domanda.

Esclusivamente nel caso di colture istituite per la produzione di sementi (moltiplicazione), in alternativa ai documenti sopra riportati o ai cartellini ufficiali è ammessa la dichiarazione di ritiro cartellini rilasciata dal CREA-DC.

Si precisa che la documentazione fiscale non deve essere antecedente al mese di settembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto e qualora i predetti documenti fiscali siano intestati ad un soggetto diverso dal richiedente l'aiuto è necessario che quest'ultimo alleggi alla domanda unica idonea documentazione fiscale o documentazione equivalente con l'indicazione del CUAA (codice fiscale) del soggetto che ha acquistato il prodotto, nonché la motivazione per la quale la documentazione non risulti intestata al beneficiario. A titolo esemplificativo tale casistica si verifica in presenza di successione mortis causa o cambio di denominazioni/trasformazioni societarie.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

5.5.7 Sostegno accoppiato al reddito per barbabietola da zucchero

Ai sensi dell'art. 29 del DM n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio alla coltivazione della barbabietola da zucchero.

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a barbabietola da zucchero secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnato nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera.

I contratti devono essere allegati alla domanda unica.

L'agricoltore che intende richiedere il premio in questione deve utilizzare sementi della categoria di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Quantità minima di semente prevista da DM 27 settembre 2023 n. 525680 e successive modifiche (decreti direttoriali del 27 dicembre 2023 n. 703742 e del 29 gennaio 2024 n. 43024):

Specie	Kg di seme/ettaro di superficie
Barbabietola da zucchero seme nudo	1,6 (corrispondente a 100.000 semi per ettaro)
Barbabietola da zucchero seme confettato	4 (corrispondente a 100.000 semi per ettaro)

La prova dell'utilizzo di seme certificato è assolta dalla presenza nei documenti fiscali delle seguenti informazioni minime:

- specie;
- varietà;
- n° di partita (comprensivo del lotto);
- categoria;
- quantità, avendo cura di evidenziare in chiaro l'unità di misura con cui viene indicata la quantità.

I sopracitati documenti devono essere allegati alla domanda unica e solamente in assenza di una delle predette informazioni (su fattura di acquisto o ddt di trasporto) vi è l'obbligo di allegare i cartellini varietali. Se la documentazione non è disponibile entro la data di scadenza, anche tardiva, della domanda in ragione delle tempistiche di semina della coltura, dovrà essere allegata alla domanda unica una dichiarazione sottoscritta dal beneficiario recante la motivazione di tale assenza. Il beneficiario dovrà

trasmettere all'Organismo Pagatore della Regione Lombardia la documentazione mancante entro il 30 settembre dell'anno di domanda.

Esclusivamente nel caso di colture istituite per la produzione di sementi (moltiplicazione), in alternativa ai documenti sopra riportati o ai cartellini ufficiali è ammessa la dichiarazione di ritiro cartellini rilasciata dal CREA-DC.

Si precisa che la documentazione fiscale non deve essere antecedente al mese di settembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto e qualora i predetti documenti fiscali siano intestati ad un soggetto diverso dal richiedente l'aiuto è necessario che quest'ultimo alleggi alla domanda unica idonea documentazione fiscale o documentazione equivalente con l'indicazione del CUAA (codice fiscale) del soggetto che ha acquistato il prodotto, nonché la motivazione per la quale la documentazione non risulti intestata al beneficiario. A titolo esemplificativo tale casistica si verifica in presenza di successione mortis causa o cambio di denominazioni/trasformazioni societarie.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena della radice sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

5.5.8 Sostegno accoppiato al reddito per pomodoro da trasformazione

Ai sensi dell'art. 30 del D.M. n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio coltivazione del pomodoro da trasformazione.

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a pomodoro da trasformazione secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena del frutto ed impegnata in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il produttore allega alla domanda unica l'impegno di coltivazione in essere con l'organizzazione dei produttori a cui aderisce.

I contratti di fornitura sono depositati a cura dell'organizzazione dei produttori presso l'organismo di coordinamento con le modalità e i termini stabiliti dal medesimo organismo di coordinamento. I contratti di fornitura e le relative superfici impegnate dai singoli soci sono informatizzati a cura dell'organizzazione di produttori di riferimento, secondo le modalità organizzative definite dall'organismo di coordinamento.

L'agricoltore che intende richiedere il premio in questione deve utilizzare materiale di propagazione certificato, appartenente a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Quantità minima di piantine prevista da DM 27 settembre 2023 n. 525680 e successive modifiche (decreti direttoriali del 27 dicembre 2023 n. 703742 e del 29 gennaio 2024 n. 43024):

Specie	Kg di seme/ettaro di superficie
Pomodoro da trasformazione	n. piantine /ettaro di superficie: 25.000

La prova dell'utilizzo di seme certificato è assolta dalla presenza nei documenti fiscali delle seguenti informazioni minime:

- specie;
- varietà;
- n° di partita (comprensivo del lotto);
- categoria;
- quantità, avendo cura di evidenziare in chiaro l'unità di misura con cui viene indicata la quantità.

I sopracitati documenti devono essere allegati alla domanda unica e solamente in assenza di una delle predette informazioni (su fattura di acquisto o ddt di trasporto) vi è l'obbligo di allegare i cartellini varietali. Se la documentazione non è disponibile entro la data di scadenza, anche tardiva, della domanda in ragione delle tempistiche di semina della coltura, dovrà essere allegata alla domanda unica una dichiarazione sottoscritta dal beneficiario recante la motivazione di tale assenza. Il beneficiario dovrà trasmettere all'Organismo Pagatore della Regione Lombardia la documentazione mancante entro il 30 settembre dell'anno di domanda.

Esclusivamente nel caso di colture istituite per la produzione di sementi (moltiplicazione), in alternativa ai documenti sopra riportati o ai cartellini ufficiali è ammessa la dichiarazione di ritiro cartellini rilasciata dal CREA-DC.

Si precisa che la documentazione fiscale non deve essere antecedente al mese di settembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto e qualora i predetti documenti fiscali siano intestati ad un soggetto diverso dal richiedente l'aiuto è necessario che quest'ultimo allegghi alla domanda unica idonea documentazione fiscale o documentazione equivalente con l'indicazione del CUAA (codice fiscale) del soggetto che ha acquistato il prodotto, nonché la motivazione per la quale la documentazione non risulti intestata al beneficiario. A titolo esemplificativo tale casistica si verifica in presenza di successione mortis causa o cambio di denominazioni/trasformazioni societarie.

Si precisa che per "materiale di propagazione certificato" si intende materiale con tracciabilità documentata secondo la vigente normativa.

Inoltre, si precisa che il Masaf, con nota del 23 febbraio 2024 n. 15735, ha comunicato che in ragione di talune criticità che stanno minacciando il comparto del pomodoro da industria e che rischiano di compromettere in maniera significativa la campagna di semina 2024 a causa dell'impossibilità di importare semente certificata, per le semine 2024 gli agricoltori possono utilizzare sia materiale di propagazione proveniente da sementi di categoria standard sia sementi coperte da Autorizzazione Provvisoria alla Vendita (APV) per il secondo anno consecutivo delle prove ufficiali di iscrizione al registro nazionale delle varietà vegetali. Sono pertanto da ritenersi ammissibili al sostegno accoppiato anche le superfici investite con materiale di propagazione derivante da sementi della categoria standard o in autorizzazione provvisoria alla vendita (APV) al secondo anno consecutivo.

Si precisa, di seguito, la documentazione che deve essere resa dall'agricoltore in fase di presentazione della domanda, a seconda che le piantine siano autoprodotte o prodotte dai vivaisti, con la precisazione che spetta al soggetto che vende il seme di categoria APV rilasciare apposita dichiarazione che attesti di essere al secondo anno consecutivo di autorizzazione provvisoria e di aver pertanto superato almeno una delle prove per l'iscrizione a catalogo.

Documenti di tracciabilità necessari per le verifiche:

- Sementi

Sui documenti commerciali (fatture/ddt) devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:

- ragione sociale e numero di registrazione nel Registro Unico degli Operatori Professionali (RUOP) di cui al reg UE 2016/203 da parte della ditta sementiera fornitrice;
- numero di partita comprensiva del lotto del seme;
- nome botanico;
- denominazione della varietà;
- categoria;
- quantità.

Nel caso in cui la categoria sia l'APV, sui documenti fiscali o con nota a parte deve essere rilasciata dichiarazione dalla ditta sementiera che attesti di essere al secondo anno consecutivo di autorizzazione provvisoria e di aver pertanto superato almeno una delle prove per l'iscrizione a catalogo.

La semente di pomodoro deve essere accompagnata da un passaporto delle piante rilasciato dal fornitore, apposto sull'unità di vendita (imballaggio, contenitore), ai sensi dell'art. 88 del Reg. (UE) n. 2016/2031.

- Piantine (dal vivaista all'agricoltore)

Sui documenti commerciali (fatture/ddt emessi dal vivaista) devono essere riportate almeno le seguenti informazioni (D.lgs. 2 febbraio 2021 n. 18, all. IV):

- numero di registrazione RUOP del vivaista fornitore;
- numero di serie del documento;
- data del documento;
- numero di partita comprensiva del lotto del seme;
- nome botanico;
- denominazione della varietà;
- categoria;
- quantità.

Nel caso in cui la categoria sia l'APV, sui documenti fiscali o con nota a parte deve essere rilasciata dichiarazione dalla ditta sementiera che attesti di essere al secondo anno consecutivo di autorizzazione provvisoria e di aver pertanto superato almeno una delle prove per l'iscrizione a catalogo.

Le piantine di pomodoro devono essere accompagnate da un passaporto delle piante, rilasciato dal fornitore, apposto sull'unità di vendita (imballaggio, contenitore) ai sensi dell'art. 88 del Reg. (UE) n. 2016/2031.

Si precisa, infine, che l'azienda che autoproduce piantine NON deve essere necessariamente registrata nel RUOP come il vivaista. Essa deve adempiere alle norme previste dalla normativa fitosanitaria regionale in merito alle eventuali comunicazioni da presentare ai Servizi fitosanitari regionali (SFR) se si superano eventuali limiti di autoproduzione. Le piantine prodotte devono però provenire esclusivamente da seme acquistato debitamente giustificato come da punto precedente.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena del frutto sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

5.5.9 Sostegno accoppiato al reddito per olio di oliva prodotto secondo disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012

Ai sensi dell'art. 31 del DM n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio agli ettari ammissibili coltivati ad oliveto che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012

Si precisa, al riguardo, che come specificato dalla circolare prot. n. 1768 del 21 marzo 2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora l'agricoltore non sia obbligato alla tenuta del registro telematico in questione, la cessione di olive per la produzione di olio può essere dimostrata anche dalla registrazione nel carico del registro telematico tenuto dal frantoio di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2013 o dal commerciante di olive di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del DM 10 novembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, del DM 8 luglio 2015.

Inoltre, l'agricoltore può documentare la produzione di olio di oliva ottenuta dalle superfici sottoposte al piano di controllo stesso, qualora tale informazione non sia desumibile dai suddetti registri."

Il richiedente indica in domanda unica l'adesione al sistema dei controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP.

Qualora a causa di condizioni eccezionali avverse non risulti la produzione di olio certificato a denominazione di origine protetta o indicazione geografica, le superfici coltivati ad oliveto sono riconosciute ammissibili purché siano state eseguite le pratiche colturali stabilite nel disciplinare.

5.5.10 Sostegno accoppiato al reddito per agrumeti specializzati

Ai sensi dell'art. 32 del DM n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio agli ettari ammissibili coltivati ad agrumeto specializzato che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la relativa produzione a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 oppure le cui superfici sono soggette all'obbligo di conferimento della produzione ad una organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, cui aderisce il produttore.

Il richiedente indica in domanda unica l'adesione al sistema dei controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP o l'impegno di conferimento in essere con la propria associazione.

5.5.11 Sostegno accoppiato al reddito per la soia

Ai sensi dell'art. 33 del DM n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio alla coltivazione della soia.

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a soia secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei baccelli.

L'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di soia è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Quantità minima di semente prevista da DM 27 settembre 2023 n. 525680 e successive modifiche (decreti direttoriali del 27 dicembre 2023 n. 703742 e del 29 gennaio 2024 n. 43024):

Specie	Kg di seme/ettaro di superficie
Soia primo raccolto	70
Soia secondo raccolto	100

La prova dell'utilizzo di seme certificato è assolta dalla presenza nei documenti fiscali delle seguenti informazioni minime:

- specie;
- varietà;
- n° di partita (comprensivo del lotto);
- categoria;
- quantità, avendo cura di evidenziare in chiaro l'unità di misura con cui viene indicata la quantità.

I sopracitati documenti devono essere allegati alla domanda unica e solamente in assenza di una delle predette informazioni (su fattura di acquisto o ddt di trasporto) vi è l'obbligo di allegare i cartellini varietali. Se la documentazione non è disponibile entro la data di scadenza, anche tardiva, della domanda in ragione delle tempistiche di semina della coltura, dovrà essere allegata alla domanda unica una dichiarazione sottoscritta dal beneficiario recante la motivazione di tale assenza. Il beneficiario dovrà trasmettere all'Organismo Pagatore della Regione Lombardia la documentazione mancante entro il 30 settembre dell'anno di domanda.

Esclusivamente nel caso di colture istituite per la produzione di sementi (moltiplicazione), in alternativa ai documenti sopra riportati o ai cartellini ufficiali è ammessa la dichiarazione di ritiro cartellini rilasciata dal CREA-DC.

Si precisa che la documentazione fiscale non deve essere antecedente al mese di settembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto e qualora i predetti documenti fiscali siano intestati ad un soggetto diverso dal richiedente l'aiuto è necessario che quest'ultimo alleggi alla domanda unica idonea documentazione fiscale o documentazione equivalente con l'indicazione del CUAA (codice fiscale) del soggetto che ha acquistato il prodotto, nonché la motivazione per la quale la documentazione non risulti intestata al beneficiario. A titolo esemplificativo tale casistica si verifica in presenza di successione mortis causa o cambio di denominazioni/trasformazioni societarie.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei baccelli sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Si precisa che non saranno ammissibili a premio coltivazioni seminate con finalità diverse da quelle produttive, come ad esempio cover crop e/o colture sovesciate.

5.5.12 Sostegno accoppiato al reddito per le proteiche diverse dalla soia

Ai sensi dell'art. 34 del DM n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio alla coltivazione delle colture proteiche diverse dalla soia.

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato con colture proteiche secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai annuali di sole leguminose o di specie di leguminose in miscuglio con graminacee e altre specie, purché le leguminose in campo restino predominanti.